



Regolamento degli studi del CAS Relationship and Communication Management in Finance & Banking (dal 01.04.2018)

Articolo 1 Oggetto

¹ Questo regolamento disciplina le procedure amministrative e le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento del CAS Relationship and Communication Management in Finance & Banking.

Articolo 2 Direzione del programma

¹ La direzione e la sorveglianza del programma di studi sono affidate al Consiglio di direzione composto da rappresentanti dell'Università della Svizzera italiana (USI) e del Centro di Studi Bancari (CSB).

² L'elaborazione del piano degli studi e la gestione del programma sono affidati alla Direzione collegiale USI-CSB.

Articolo 3 Condizioni d'ammissione

¹ Possono essere ammessi agli studi finalizzati all'ottenimento dei Certificati CAS (percorso completo o percorso "Relationship and Communication Management in Finance & Banking per consulenti") coloro i quali:

- a) sono titolari di una licenza, di un bachelor o di un master conseguito presso un'Università svizzera o di un diploma, di un bachelor o di un master conseguito presso una Scuola universitaria professionale svizzera, o di un titolo straniero ritenuto equivalente.

² Possono ugualmente essere ammessi coloro i quali:

- a) sono titolari di un diploma professionale riconosciuto negli ambiti di pertinenza e
- b) vantano un'esperienza professionale di almeno due anni nei settori cui appartengono i destinatari del CAS o in attività affini.

³ I candidati che non possiedono i requisiti sopraindicati possono essere ammessi su dossier, previa decisione del Consiglio di direzione.

Articolo 4 Iscrizioni

¹ Le pratiche di iscrizione per l'ammissione sono gestite dal CSB.

² I candidati ammessi sono iscritti all'USI. Essi usufruiscono dei servizi previsti per gli iscritti all'USI e al CSB.



Articolo 5 Durata degli studi

¹ Le lezioni sono definite nel piano di studi. Sono organizzate sotto forma di percorsi o corsi (moduli) con una durata massima complessiva di 80 ore d'insegnamento, corrispondenti all'acquisizione di un numero di 10 crediti ECTS. I percorsi o corsi (moduli), il numero di ore e il numero di crediti sono indicati nel piano di studi.

Articolo 6 Piano di studi

¹ Il piano di studi viene elaborato dai Direttori e ratificato dal Consiglio di direzione.

² Il piano di studi indica la durata del ciclo di studi, la lista dei percorsi o corsi (moduli), il numero di ore d'insegnamento, descrive il metodo di valutazione e attribuisce il numero di crediti ECTS.

Articolo 7 Controllo delle conoscenze

¹ Le conoscenze acquisite durante la formazione sono oggetto di esame. Le modalità degli esami sono indicate nel piano di studi. Gli esami sono valutati con la menzione «esame superato» o «insufficiente».

² In caso di valutazione insufficiente, il corsista è ammesso a una seconda e ultima sessione. In caso di mancato superamento della seconda sessione dell'esame, il partecipante dovrà frequentare nuovamente il relativo percorso formativo.

³ Ogni frode o plagio, così come ogni tentativo di frode o plagio debitamente accertata, corrisponde al non superamento dell'esame.

Articolo 8 Ottenimento dei Certificati

¹ Il Certificato relativo al percorso completo (80 ore) viene assegnato ai corsisti che hanno superato l'esame finale.

² Il Certificato del percorso "Relationship and Communication Management in Finance & Banking per consulenti" (68 ore) viene assegnato ai corsisti che hanno superato l'esame finale e che hanno preparato e presentato con successo un case report.

³ Entrambi i Certificati sono rilasciati dall'USI congiuntamente con il CSB.

Articolo 9 Attestati

¹ Coloro che non sono interessati al conseguimento dei Certificati possono iscriversi a uno o più percorsi o corsi (moduli), senza la necessità di rispettare le condizioni d'ammissione riportate all'art. 3 del presente regolamento. A tali partecipanti verranno fatturate le quote relative ai percorsi o corsi (moduli) seguiti.

² Non è previsto alcun esame per valutare le conoscenze acquisite.

³ Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.



Articolo 10 Opposizioni

¹ I provvedimenti individuali presi in applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di un'opposizione motivata. La procedura di opposizione è disciplinata dal regolamento relativo alle procedure di opposizione dell'Università.

² Una decisione relativa all'opposizione può essere oggetto di ricorso all'Autorità competente nelle forme e nei modi fissati dal medesimo regolamento.

Articolo 11 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento decorre dal 01.04.2018

² Esso è oggetto di revisione annuale.